

## Comunicazione n. DIN/8036154 del 18-4-2008

inviata alla società fiduciaria ...

**OGGETTO: Quesito inerente al conferimento da parte di una società fiduciaria di pura amministrazione ad un intermediario abilitato di una procura speciale a ricevere istruzioni relative ad operazioni di investimento/disinvestimento da parte dei fiducianti**

Con lettera dell'8 febbraio 2008, codesta Società ha richiesto alla Consob e al Ministero dello Sviluppo Economico di confermare la possibilità che una fiduciaria di pura amministrazione conferisca una procura speciale all'intermediario abilitato incaricato dello svolgimento dei servizi di investimento per conto dei propri clienti, in modo che il soggetto abilitato possa ricevere direttamente le istruzioni da parte dei fiducianti, senza l'interposizione fattuale della fiduciaria medesima (che rimarrebbe peraltro giuridicamente interposta fra cliente/fiduciante e intermediario).

Nello specifico, *[...società X...]* intenderebbe “conferire alla *[...banca Y...]*, banca del gruppo operante sul territorio nazionale, quale intermediario abilitato alla prestazione, nei confronti del pubblico, dei servizi di ricezione e trasmissione ordini e di negoziazione che fosse espressamente scelto dal fiduciante ..., una **procura speciale diretta a far sì che l'intermediario abilitato riceva, in nome e per conto di [...società X...], istruzioni scritte impartite alla fiduciaria dal fiduciante limitatamente a quelle dirette a trasmettere ordini ovvero a negoziare strumenti finanziari allo stesso intermediario abilitato nella qualità dal medesimo rivestita, per l'appunto, di intermediario abilitato alla prestazione, nei confronti del pubblico, dei servizi di ricezione e trasmissione ordini e di negoziazione aventi ad oggetto strumenti finanziari e di valori mobiliari**”.

I singoli passaggi operativi risultano prefigurati come segue:

- *[...società X...]*, su esplicito incarico (mandato senza rappresentanza) di ciascun singolo fiduciante (normalmente indirizzato alla fiduciaria dalla rete *[...banca Y...]*<sup>1</sup>), stipula i contratti di ricezione e trasmissione di ordini per conto dei propri clienti con *[...banca Y...]*<sup>2</sup>;
- il fiduciante nei rapporti tra *[...banca Y...]* e *[...società X...]* viene identificato mediante un codice convenzionale che consente l'anonimato del cliente e, ad un tempo, il collegamento del rapporto con le informazioni personali richieste dalla normativa di riferimento per lo svolgimento dei servizi di investimento;
- *[...società X...]* conferisce alla *[...banca Y...]* una procura speciale per lo svolgimento, in nome e per conto proprio, delle seguenti attività:
  - ricezione delle istruzioni impartite da parte del fiduciante in relazione ai rapporti di negoziazione instaurati con *[...banca Y...]*, senza rottura dello “schermo fiduciario”;
  - sottoscrizione delle disposizioni da inoltrare alla *[...banca Y...]* a valere sui rapporti di negoziazione in essere presso la medesima banca;
- la fiduciaria si dota di procedure<sup>3</sup> idonee a garantire che gli addetti di *[...banca Y...]* identifichino univocamente il fiduciante come soggetto legittimato ad operare sullo specifico rapporto fiduciario all'atto della ricezione degli ordini;
- *[...società X...]* informa i fiducianti degli eseguiti una volta ricevuta notizia da parte di *[...banca Y...]*.

<sup>1</sup> *[...società X...]* e *[...banca Y...]* risultano legate da una convenzione avente ad oggetto la promozione ed il collocamento da parte di *[...banca Y...]* del servizio di amministrazione fiduciaria per conto terzi di *[...società X...]*.

<sup>2</sup> Nel quesito è espressamente esclusa la possibilità che il descritto schema operativo si realizzi, allo stato, con altri intermediari se non dopo aver concluso una apposita convenzione che consenta al soggetto abilitato di gestire i rapporti con il fiduciante in nome e per conto della fiduciaria.

<sup>3</sup> E' prevista, in proposito, la consegna al cliente/fiduciante di uno “specifico tool” idoneo alla verifica elettronica della legittimazione in fase di disposizione presso le strutture *[...banca Y...]*.

\* \* \*

La scrivente Commissione ha già avuto modo di pronunciarsi in relazione all'operatività delle società fiduciarie di pura amministrazione che coinvolga la prestazione di servizi di investimento da parte di soggetti abilitati in favore dei fiducianti.

In particolare, la Consob ha ammesso, nel rispetto di determinate condizioni cui si rinvia, la possibilità per le società fiduciarie "statiche" di rendersi intestatarie, per conto dei propri fiducianti, sia di contratti di negoziazione/ricezione e trasmissione di ordini (fattispecie che nel caso in esame più rileva) sia di contratti di gestione individuale. Nell'esame di tale eventualità, specifiche cautele sono state individuate per evitare che tali società fiduciarie svolgano attività riconducibili alla prestazione di servizi di investimento (si veda, da ultimo, la Comunicazione DIN/6022348 del 10/3/2006).

In tale contesto è stata affermata la necessità che i soggetti abilitati alla prestazione dei servizi, nel ricevere le istruzioni dalla fiduciaria, identifichino il cliente/fiduciante in modo univoco attraverso un apposito codice convenzionale al quale ricollegare le informazioni richieste dalla normativa di riferimento per lo svolgimento dei servizi (con l'eccezione dei soli nome e cognome). E' stato inoltre precisato che ove sia richiesta la consegna di documentazione alla clientela, la relativa attestazione dell'avvenuta consegna sia acquisita da parte del soggetto abilitato per il tramite della società fiduciaria (in proposito si rinvia alla Comunicazione n. DI/98086703 del 4/11/1998).

In conclusione, ferma restando la necessità di scongiurare qualsiasi ipotesi di abusivismo nella prestazione dei servizi da parte delle fiduciarie di pura amministrazione, il principio costantemente affermato dalla Consob – e ancora valido nel nuovo contesto normativo - risulta essere che i soggetti abilitati nel rapporto con il cliente fiduciante (per il tramite della società fiduciaria) devono essere in condizione di rispettare tutti gli obblighi di legge e regolamentari previsti dalla normativa di settore pur non conoscendo le generalità del proprio cliente finale.

\* \* \*

Lo schema operativo rappresentato da codesta Società – per certi profili – determina, rispetto alle fattispecie oggetto delle precedenti Comunicazioni Consob, un "riavvicinamento" sostanziale tra cliente finale e prestatore del servizio, legittimato a ricevere direttamente gli ordini di investimento/disinvestimento impartiti dal fiduciante. Infatti, i passaggi operativi prefigurati nel quesito, eliminando di fatto (anche se non di diritto) – così come nelle intenzioni della società istante – l'interposizione della fiduciaria, pongono l'intermediario nella condizione di contatto diretto con il fiduciante.

Peraltro, a differenza dei precedenti casi sottoposti all'attenzione del Collegio, lo schema operativo in discorso determina le seguenti principali criticità:

- rischio che l'intermediario [...*banca Y...*] si trovi a ricevere ed eseguire disposizioni impartite da un soggetto diverso dall'effettivo cliente/fiduciante;
- rischio che il personale della banca agisca con effetto sul patrimonio dei fiducianti al di fuori di meccanismi di "pieno controllo" in capo ai clienti medesimi o alla fiduciaria.

Tali aspetti di "rischio" non paiono ostare alla perseguibilità dello schema ipotizzato, ove risulti l'assunzione delle cautele necessarie da parte della fiduciaria [...*società X...*] e da parte dell'intermediario abilitato alla prestazione dei servizi [...*banca Y...*], volte alla:

- individuazione di criteri che pongano il personale della banca in condizioni di abbinare con certezza il cliente che si presenta allo sportello con il titolare alla movimentazione del relativo conto;
- predeterminazione di meccanismi, anche di controllo interno, per contenere il rischio di trattazione di ordini in effetti non impartiti dal cliente fiduciante.

\* \* \*

Tali specifiche cautele dovranno essere assunte anche alla luce delle indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico con la nota di risposta al quesito del 26/2/2008.

In particolare, si ricorda che il Dicastero ha ritenuto percorribile l'ipotesi di delega da parte di una fiduciaria dell'attività di ricezione delle decisioni di investimento dei fiducianti, nell'ambito di un mandato con rappresentanza che comunque – considerata l'estensione e le modalità operative della delega<sup>4</sup> - non privi il mandante [...*società X...*] degli aspetti qualificanti della relazione fiduciaria con i clienti e consenta, in concreto, l'adempimento delle prescrizioni individuate dalle disposizioni di vigilanza di cui al D.M. 16/1/1995 e dalla disciplina antiriciclaggio<sup>5</sup>.

IL PRESIDENTE  
*Lamberto Cardia*

---

<sup>4</sup> In proposito il Dicastero manifesta la necessità di prevedere apposite “*procure quadro ad personam*” conferite da [...*società X...*], che colleghino il cliente/fiduciante a specifici e individuati dipendenti della banca [...*banca Y...*].

<sup>5</sup> Cfr. d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, che assegna al Ministero dello Sviluppo Economico la vigilanza sull'adempimento da parte delle fiduciarie di pura amministrazione degli obblighi antiriciclaggio (cfr. art. 7, comma 1) secondo le modalità operative stabilite a livello regolamentare dalla Banca d'Italia (cfr. art. 7, comma 2).